



SENTENZA N.104/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **70980** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso del 23.01.2018 dal Sig. (omissis) (C.F.: (omissis)) elettivamente domiciliato in Avellino, Via Circumvallazione, n. 24, presso lo studio dell'Avv. Enrico Tedeschi (C.F.: TDSNRC70D13B776U), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata al ricorso. Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec: enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in Via Diaz, n. 11, 80134, Napoli;

per

l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno n. 6963, del 23.11.2010, con il quale è respinta l'istanza presentata in data 22.12.2000 per il riconoscimento della causa di servizio e il conseguente diritto a pensione privilegiata per le patologie: "*Cervicoartrosi con discopatia C4-*

CS; Periartrite scapolo omerale bilaterale”, nonché ogni altro atto presupposto, connesso, complementare o conseguente, anche allo stato non conosciuto.

Visto il decreto del Presidente di questa Sezione giurisdizionale del 18.04.2023 con cui veniva assegnato a questo G.M. il presente giudizio; visto l'atto introduttivo del giudizio; visti gli altri atti e documenti di causa; chiamata la causa nella pubblica udienza del 3.03.2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Piera Pagnano.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente esponeva di essere stato assunto nell'anno 1993 nel Corpo dei Vigili del Fuoco presso il Comando Provinciale di Milano, con successive destinazioni di servizio presso il Comando Provinciale di Napoli, distaccamento di Piano di Sorrento e distaccamento di Nola.

In data 22.12.2000, presentava istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio con equo indennizzo delle patologie *“Artrosi cervicale; Periartrite scapolo-omerale bilaterale”*.

Nella seduta del 27.05.2008, la Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) di Caserta, con verbale modello BL/B n. 1610, giudicava il ricorrente affetto da *“Cervicoartrosi con discopatia C4-C5; Periartrite scapolo omerale bilaterale”*.

Con delibera n. 48091, del 19.05.2010, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (C.V.C.S.), preso atto del processo verbale n. 1610 della C.M.O. di Caserta, riteneva che l'infermità *“Cervicoartrosi con*

discopatia C4-C5" non poteva riconoscersi dipendente da causa di servizio. Analogamente, riteneva che anche l'infermità "*Periartrite scapolo omerale bilaterale*" non poteva riconoscersi dipendente da causa di servizio.

L'(omissis) asseriva di avere presentato, in data 5.08.2016, istanza di pensione privilegiata al Ministero dell'Interno, integrando la precedente istanza di riconoscimento per causa di servizio per le indicate patologie, alla quale però non era seguita alcuna risposta.

Pertanto, proponeva il ricorso oggetto del presente giudizio avverso il decreto del 23.11.2010 del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, che aveva respinto l'istanza del ricorrente, negando la dipendenza da causa di servizio in conformità del parere del C.V.C.S.

1.1 L'(omissis) evidenziava l'illegittimità del ridetto decreto, anzitutto per eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, illogicità intrinseca ed estrinseca, manifesta ingiustizia.

In particolare, ripercorreva gli incarichi ricoperti durante la sua carriera e gli ottimi giudizi ricevuti nelle valutazioni.

Evidenziava come, nel corso dell'attività di servizio, era stato costretto a lavorare sempre all'esterno, esposto a tutte le condizioni climatiche, sottoponendo il fisico a costanti affaticamenti; come poteva evincersi anche dal rapporto informativo del 16.11.2011, redatto dal Dirigente dell'Ufficio Personale, Sez. Pensioni Privilegiate.

Sottolineava come il peso dell'attrezzatura e il tipo di interventi effettuati richiedessero il mantenimento della posizione eretta per tutta la durata delle operazioni, con un notevole sforzo fisico a carico degli

arti superiori, degli arti inferiori e della cerniera dorsale; il tutto reso più oneroso dai frequenti turni di 24 ore.

Per quanto sopra esposto, e per quanto illustrato nella perizia di parte allegata agli atti, l'impugnato decreto e il parere del Comitato di Verifica sarebbero destituiti di fondamento.

Al contrario, alla genesi e al decorso della patologia lamentata avrebbero contribuito eventi di servizio tanto gravi da assurgere a fattori causali, o concausali efficienti, delle infermità lamentate (viene richiamata Corte conti, sez. giur. Calabria, sent. n. 215/2008).

Veniva anche evidenziato il difetto di motivazione e violazione degli articoli 3 e 10 della legge n. 241/1990, in quanto l'amministrazione resistente avrebbe denegato i benefici richiesti sull'unico presupposto costituito dal parere negativo espresso dal C.V.C.S., alle cui risultanze si sarebbe acriticamente riportata.

La superficialità dell'esame della documentazione e dei fatti dimostrerebbe quindi la completa carenza di istruttoria della dinamica degli eventi e consentirebbe di concludere per la integrale illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione.

1.2 Concludeva quindi chiedendo l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno n. 6963, del 23.11.2010, con il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate e con il conseguente diritto a pensione privilegiata, commisurata alla ottava categoria, Tabella A, annessa al D.P.R. n. 834/1981, o a quella che sarà determinata all'esito della CTU; nonché il riconoscimento del diritto alla corresponsione degli importi arretrati, con rivalutazione

monetaria ed interessi legali dal giorno del dovuto al saldo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

In via istruttoria, chiedeva disporsi consulenza tecnica medico legale
atta a confermare la sussistenza della patologia lamentata e ad
individuare l'eziologia nella causa di servizio.

2. In data 7.02.2018 perveniva memoria dell'Avvocatura dello Stato per
il Ministero dell'Interno, che riteneva la domanda inammissibile e
infondata.

In primo luogo, eccepiva il difetto di giurisdizione in quanto il
ricorrente avrebbe impugnato il decreto ministeriale di diniego della
dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata; sicché la
materia *de qua* esulerebbe da quelle attribuite alla sfera della
giurisdizione contabile.

In secondo luogo, rilevava l'infondatezza nel merito del ricorso, in
quanto il C.V.C.S. avrebbe effettuato una precisa e approfondita
valutazione, alla luce di tutti i documenti trasmessi
dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente, dai quali
sarebbe emerso che la patologia lamentata dal ricorrente non era legata
da nesso eziologico alle mansioni svolte alle dipendenze del Ministero
dell'Interno.

In particolare, rappresentava che la pretesa addotta dal ricorrente
risulterebbe sfornita di prova, non essendo sufficiente a integrare la
prova della dipendenza da causa di servizio la mera coincidenza
cronologica tra l'insorgere della malattia e la prestazione del servizio.

3. Il Ministero dell'Interno, in data 8.06.2018, depositava

documentazione rilevante ai fini del presente giudizio. In data 26.05.2022, il Ministero dell'Interno depositava un'ulteriore memoria e, dopo aver precisato che il decreto impugnato era il n. 6163 e non il 6963, come erroneamente indicato, rappresentava in via pregiudiziale l'inammissibilità della richiesta attorea.

Più nello specifico, ricostruiva la giurisprudenza in materia e precisava che, nel caso oggetto dell'odierno ricorso, essendo stato adottato un provvedimento amministrativo, il ricorrente avrebbe potuto proporre ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini di legge. Eccepiva quindi, la tardività del ricorso.

Nel merito contestava la pretesa attorea per eccesso di potere e per difetto di motivazione.

Precisava che nell'attuale quadro normativo, il presupposto della dipendenza da causa di servizio viene accertato esclusivamente dal C.V.C.S. che, sulla base dell'esame di tutta la documentazione agli atti, avrebbe escluso la sussistenza di elementi riconducibili al servizio prestato tali da rivestire un ruolo di concausa efficiente e determinante per la produzione delle infermità sofferte dal Sig. (omissis), mediante un giudizio congruamente motivato. Pertanto, non vi sarebbe carenza di motivazione.

Ricostruita puntualmente l'ampia giurisprudenza del giudice amministrativo sul punto, precisava che nella fattispecie in esame, il provvedimento impugnato assumerebbe natura di provvedimento vincolato, atteso che l'Amministrazione sarebbe stata comunque tenuta a conformarsi al parere del C.V.C.S. (la cui composizione

include medici, magistrati e dirigenti dello Stato), dovendo in caso di non condivisione richiedere un ulteriore parere (viene richiamato Cons. Stato, sez. VI, dec. n. 1889/2009).

Riteneva quindi il provvedimento impugnato immune dai vizi denunciati e, ribadite le eccezioni pregiudiziali, chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.

4. All'esito dell'udienza dell'8.09.2022, il G.M. disponeva consulenza medico-legale e con ordinanza n. 171/2022, emessa in pari data, dava incarico all'Unità operativa medicina legale Asl Napoli 1 Centro di emettere un motivato parere sui seguenti quesiti: *"- esatta diagnosi dell'infermità sofferta dal ricorrente alla data della domanda del 22.12.2000; - se tale patologia possa ritenersi derivante da causa di servizio e se sia meritevole di trattamento di pensione privilegiata vitalizia; - in caso di riscontro positivo, a quale categoria sia ascrivibile la predetta infermità e da quale data"*.

5. Questo G.M., in data 12.09.2023, sollecitava l'emissione del parere in risposta all'ordinanza n. 171/2022, e fissava l'udienza di trattazione alla data del 20.12.2023.

6. Poiché, nonostante il ridetto sollecito, tale parere medico legale non veniva emesso, all'esito dell'udienza del 20.12.2023, con ordinanza a verbale ai sensi dell'articolo 40, comma 1, c.g.c., questo G.M. assegnava un nuovo termine all'Unità operativa medicina legale Asl Napoli 1 Centro, contestualmente fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 14.05.2024.

7. All'udienza del 14.05.2024, non essendo ancora pervenuto il parere

medico legale necessario per la decisione della controversia, nonostante il tempo trascorso, il G.M., interpellate sul punto le parti costituite, con ordinanza n. 65/2024, riteneva di interpellare - al fine di garantire una ragionevole durata del giudizio - il Collegio Medico Legale presso la sede centrale della stessa Corte dei conti in ordine ai seguenti quesiti: “ - *esatta diagnosi dell’infermità sofferta dal ricorrente alla data della domanda del 22.12.2000; - se tale patologia possa ritenersi derivante da causa di servizio e se sia meritevole di trattamento di pensione privilegiata vitalizia; - in caso di riscontro positivo, a quale categoria sia ascrivibile la predetta infermità e da quale data*”.

8. Successivamente all’emissione dell’ordinanza n. 65/2024, perveniva in data 11.09.2024 il già richiamato parere medico-legale dell’ASL Napoli 1 Centro, che rispondeva ai quesiti posti con l’ordinanza n. 171/2022 ritenendo che “*alla data della domanda (22/12/2000) il v.f. (omissis) era affetto da cervicoartrosi con discopatia c4-c5, e da periartrite scapolo-omeroale bilaterale*”, che “*tali patologie possono ritenersi derivanti da causa di servizio per quanto evidenziato in sede di considerazione medico-legali*” e che “*le suddette patologie integrano il diritto a pensione di privilegio, essendo ascrivibile per cumulo alla categoria viii tabella a. la decorrenza è dalla data della domanda amministrativa, 5.8.2016, perché le suddette patologie sono entrambe preesistenti alla domanda stessa*”.

9. All’esito dell’udienza del 23.10.2024, non essendo pervenuto il parere richiesto con l’ordinanza n. 65/2024, il G.M. con ordinanza a verbale, considerato che l’inizio delle operazioni peritali era fissato per il 25.10.2024, assegnava un nuovo termine per il deposito

dell'elaborato peritale e rinviava la trattazione del giudizio all'udienza del 25.02.2025, poi tenutasi il 3.03.2025.

10. Successivamente, in data 7.02.2025, perveniva il parere definitivo della Sezione speciale del CML presso la Corte dei conti che in risposta ai quesiti posti con l'ordinanza di questo G.M. n. 65/2024 così concludeva : *“l'esatta diagnosi del complesso morbigeno da cui è affetto il Sig. (OMISSIS(omissis) è [Cervicoartrosi con discopatia C4-C5 in periartrite scapolo-omeroale bilaterale] ed esso è da riconoscersi dipendente da causa o da concausa di servizio e non suscettibile di miglioramento di modo che esso debba essere ascritto alla ottava categoria della tabella A ai fini della PPO e benefici fruibili a far data dall'istanza prodotta ai fini della PPO (05/08/2016)”*.

11. All'udienza del 3.03.2025, è presente solo l'Avv. Gianpietro Assante di Cupillo per il ricorrente, su delega dell'Avv. Tedeschi, il quale si riporta agli scritti difensivi rassegnati in atti, chiedendo che la causa sia decisa.

Al termine della discussione, la causa passa in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda del ricorrente volta all'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno n. 6963, del 23.11.2010, con il quale era stata respinta l'istanza presentata in data 22.12.2000 per il riconoscimento della causa di servizio e il conseguente diritto a pensione privilegiata per le patologie: *“Cervicoartrosi con discopatia C4-CS; Periartrite scapolo omeroale bilaterale”*.

2. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di

giurisdizione del giudice contabile sollevata dal Ministero dell'Interno.

Al riguardo, va richiamata la pronuncia resa dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 12/2023/QM/Pres, che hanno enunciato il seguente principio di diritto: *«è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) cgc, un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del dilemma di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostagli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentata domanda amministrativa di pensione privilegiata»*.

Rientra quindi nella giurisdizione della Corte dei conti non solo la domanda di accertamento della causa di servizio in funzione del trattamento pensionistico di privilegio, ma anche la domanda di mero accertamento della dipendenza dell'infermità da ragioni di servizio al fine del futuro riconoscimento della pensione privilegiata, senza che rilevi la circostanza della permanenza del servizio attivo del ricorrente (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 2/2023).

Solo qualora il *petitum* sostanziale risulti invece rivolto al riconoscimento del diritto all'equo indennizzo, incidendo la controversia sul rapporto di pubblico impiego e non sul trattamento di quiescenza, la relativa cognizione rientra nel perimetro della giurisdizione del Giudice amministrativo (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 2/2023; Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 10/2023).

Ciò premesso, l'eccezione del Ministero è infondata.

Si deve invero rilevare che l'istanza del ricorrente del 5.08.2016 menzionava - nelle premesse - le precedenti istanze del 23.12.2000 e 31.03.2008, con cui si chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate, con la concessione dell'equo indennizzo, istanze sulle quali l'Amministrazione si era espressa con decreti n. 6163 del 23.11.2010 e n. 5872 del 17.11.2010, e - nel dispositivo - chiedeva al Ministero dell'Interno *“che codesta amministrazione si esprima sulle predette dipendenze [delle infermità da causa di servizio] anche quale presupposto del diritto a pensione privilegiata”*.

In tal senso, pur non potendosi qualificare come istanza volta a richiedere lo specifico trattamento pensionistico di privilegio, tuttavia essa vale a radicare l'interesse a ricorrere presso il giudice contabile mirante all'utilità, rilevante ex art. 100, costituita dall'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate; come tale ammissibile secondo la richiamata pronuncia del 2023 delle Sezioni riunite di questa Corte.

Alla luce della ridetta pronuncia delle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM/Pres, questo Giudice può quindi pronunciarsi sulla sussistenza della dipendenza della patologia da causa di servizio in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio.

Rispetto al trattamento pensionistico ed al riconoscimento del diritto alla corresponsione degli importi arretrati, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del dovuto al saldo, richiesti dal

ricorrente con l'atto introduttivo, difetta invece la previa istanza amministrativa di pensione privilegiata, circostanza che rende la relativa domanda giudiziale inammissibile ai sensi dell'art. 153 cgc. Inoltre, sulla base di quanto emerge dagli atti di causa, appare altresì mancante l'interesse a ricorrere trattandosi di un'utilità futura, carente dei requisiti di concretezza e attualità.

3. Parimenti non è accoglibile l'eccezione di tardività del ricorso formulata dal Ministero resistente nella memoria del 26.05.2022, non sussistendo in materia alcuna pregiudiziale amministrativa sulla richiesta di annullamento entro 60 giorni delle pronunce negative adottate dal Ministero dell'Interno qualora inerenti a fattispecie suscettibili di riguardare i trattamenti pensionistici privilegiati.

4. Venendo al merito, nei limiti di quanto precisato con riferimento alla cognizione di questo giudice (e cioè la dipendenza della causa di servizio della patologia lamentata in funzione del futuro trattamento pensionistico) rispetto al bene della vita richiesto dal ricorrente, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

Al riguardo, va ricordato che ai sensi dell'art. 67, primo comma, del D.P.R. n. 1092/73, il militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 e s.m.i. (v. d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e d.P.R. n. 834/1981, con annesse tabelle), ha diritto alla pensione privilegiata se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento.

Come affermato dalla giurisprudenza del giudice d'appello, l'art. 75

del D.P.R. n. 1092/1973 statuisce che *“le disposizioni del presente titolo riguardanti i militari si applicano anche al personale di cui all’art. 61”*, che richiama determinate categorie del personale dei Vigili del Fuoco. L’art. 75 - inserito nel titolo IV sul trattamento privilegiato - letto insieme con l’art. 61 del D.P.R. n. 1092/73, legittima quindi l’applicazione delle norme sul trattamento pensionistico privilegiato dei militari ai Vigili del fuoco (Corte conti, sez. II App., sent. n. 679/2022 e sent. n. 680/2022; Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 270/2024).

Pur non essendo richiesta l’inabilità al servizio, come previsto dall’articolo 64 del D.P.R. citato, va tuttavia ritenuto indispensabile il riconoscimento della causa di servizio, e che dunque sia accertato un rapporto di tipo causale ovvero concausale efficiente e determinante tra i fatti di servizio e le infermità o lesioni lamentate (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 270/2024; id., sent. n. 382/2023 e sent. n. 412/2019).

5. Posto che la documentazione in atti non ha consentito di dirimere la questione controversa, imponendosi - ai fini di una completa istruzione della causa - l’acquisizione di motivato parere di un organo dotato delle indispensabili competenze tecniche, ai fini dell’approfondimento necessario alla soluzione della controversia, è stato richiesto dapprima il parere medico-legale all’ASL Napoli 1 Centro che tuttavia ha depositato la propria relazione tardivamente in data 11.09.2024 e cioè successivamente alla scadenza dei termini, pure più volte rinnovati, concessi da questo G.M. per esprimere le proprie

valutazioni.

Il parere rispondeva comunque ai quesiti posti con l’ordinanza n. 171/2022 ritenendo che *“alla data della domanda (22/12/2000) il v.f. (omissis) era affetto da cervicoartrosi con discopatia c4-c5, e da periartrite scapolo-omeroale bilaterale”, che “tali patologie possono ritenersi derivanti da causa di servizio per quanto evidenziato in sede di considerazione medico-legali” e che “le suddette patologie integrano il diritto a pensione di privilegio, essendo ascrivibile per cumulo alla categoria viii tabella a. la decorrenza è dalla data della domanda amministrativa, 5.8.2016, perché le suddette patologie sono entrambe preesistenti alla domanda stessa”.*

6. Non essendo stato depositato nei termini prescritti il parere dell’ASL Napoli 1 Centro, veniva richiesto il parere del Collegio Medico legale presso la Corte dei conti che si esprimeva in termini sostanzialmente coincidenti al parere medico-legale dell’UML Salute affermando che *“l’esatta diagnosi del complesso morbigeno da cui è affetto il Sig(omissis) è [Cervicoartrosi con discopatia C4-C5 in periartrite scapolo-omeroale bilaterale] ed esso è da riconoscersi dipendente da causa o da concausa di servizio e non suscettibile di miglioramento di modo che esso debba essere ascritto alla ottava categoria della tabella A ai fini della PPO e benefici fruibili a far data dall’istanza prodotta ai fini della PPO (05/08/2016)”.*

Come compiutamente ricostruito anche dal CML, la storia lavorativa del ricorrente pone in evidenza che, nel corso della carriera di Vigile del Fuoco, l’(omissis) ha svolto attività che comportavano sforzi fisici, nonché l'effettuazione di turni di servizio prolungati sia diurni che notturni, in presenza di agenti naturali ed antropici avversi. *“Ha svolto*

altresì attività di soccorso tecnico urgente, partecipando attivamente a numerosi interventi di varia natura, tra i quali incendi e crolli di numerosi stabili. L'attività ha comportato, inoltre, interventi sul territorio atti allo spegnimento di incendi di varia natura, alluvioni, terremoti, recupero salme, incidenti stradali, sottoponendosi a condizioni climatiche, le più disparate".

Per le attività esterne, lo stesso "si è inoltre servito dei mezzi di soccorso VV.FF., percorrendo spesso, durante gli interventi, numerosi chilometri a piedi per prestare soccorso negli scenari più disparati e non raggiungibili con i comuni mezzi di locomozione".

Peraltro, "la bilateralità del quadro periartritico avvalorata la persistenza e cronicità dell'azione usurante, in contrasto con una lesione monolaterale, che potrebbe essere indicativa o di peculiarità del movimento per attività specifiche unilaterali o di traumatismo acuto".

7. Nel caso di specie, il parere reso dal CML Difesa ha preso in esame tutta l'ampia documentazione acclusa al fascicolo ed appare dettagliato, completo ed esaustivo.

Le argomentazioni medico legali – che qui si intendono integralmente richiamate - su cui si fondano le conclusioni cui è pervenuto l'Organo di consulenza appaiono coerenti con la documentazione medica al fascicolo, fondate sull'analisi dei riscontri documentali e l'esito cui pervengono - motivato dalla coerenza logico-scientifica delle argomentazioni spiegate – condiviso da questo Giudice, è pienamente idoneo a fondare la decisione di accoglimento della domanda attorea.

Va pertanto riconosciuta in favore del Sig. (omissis), a far data dall'istanza del 5.08.2016, la dipendenza da causa di servizio del

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 70980	
	complesso morbigeno (Cervicoartrosi con discopatia C4-C5 in	
	periartrite scapolo-omerale bilaterale) da cui è affetto, ascrivibile alla	
	ottava categoria della Tabella A e non suscettibile di miglioramento.	
	8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano forfettariamente in	
	euro 1.000,00 (mille,00) oltre IVA, CPA e accessori nella misura di	
	legge.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania	
	in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie	
	il ricorso nei sensi di cui in parte motiva.	
	Condanna il Ministero dell'interno al pagamento delle spese di	
	giudizio che si quantificano in euro 1.000,00 oltre IVA, CPA e accessori	
	nella misura di legge.	
	Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza del 3.03.2025.	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	(Firma digitale)	
	Depositata in Segreteria il giorno 24.03.2025	
	Il Direttore della Segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	(Firma digitale)	
	DECRETO	
	Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art.	
	52 del decreto legislativo n. 196/2003, dispone che, a cura della	
	16	

Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

Alessandra Molina

Firma digitale

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

Firma digitale